

I trattamenti di fine servizio / trattamenti di fine rapporto

1. **INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS (TFS)**
2. **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)**

La prestazione: all'origine i TFR/TFS sono stati istituiti come "somma in denaro erogata una tantum, con lo scopo di fornire al dipendente (ex), all'atto del collocamento a riposo, un aiuto immediato per superare il periodo di adattamento alla nuova condizione di vita non lavorativa".

1. Indennità di buonuscita ENPAS (TFS)

Destinatari (TFS)

Nell'ambito del pubblico impiego – comparti Stato - si tratta (appunto) dei dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza (ENPAS) per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito (ora) dall'INPDAP, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 (o, comunque, con *decorrenza giuridica* della nomina che si collochi entro tale data).

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.

Al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato (ENPAS) sono iscritti:

- ✓ i dipendenti ministeriali;
- ✓ gli avvocati e procuratori dello Stato;
- ✓ il personale militare delle Forze armate;
- ✓ il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo degli agenti di custodia) e militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza);
- ✓ i giudici della Corte Costituzionale;
- ✓ i dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
- ✓ i cappellani militari;
- ✓ i magistrati;
- ✓ i dipendenti del CNEL;
- ✓ gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari, i coadiutori giudiziari;
- ✓ i vice pretori ordinari con funzioni giudiziarie;
- ✓ il personale del Lotto;
- ✓ i dipendenti del Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
- ✓ gli insegnanti e gli incaricati annuali delle scuole statali.

Per il personale di ruolo l'iscrizione è automatica mentre per quello non di ruolo (con nomina che si collochi entro il 31.12.2000) è necessario un anno di servizio continuativo. Durante il periodo di iscrizione le amministrazioni datrici di lavoro sono tenute a versare un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.

Superstiti

In caso di morte dell'iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo.

Nel primo caso, la prestazione spetta, nell'ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge ed orfani minorenni l'indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella misura del 60% al coniuge se esiste un solo orfano, cui spetta l'ulteriore 40%; se, invece, esistono più orfani la misura si inverte.

Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.

Come si calcola la prestazione

L'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo (stipendio – anzianità – R.I.A. – magg. RIA, indennità di amministrazione¹....), dell'indennità integrativa speciale (da 1.1.2003 nella misura del 100%; fino al 31.12.2002 nella misura del 60%) e della tredicesima mensilità; tale somma (determinata su base annua) è moltiplicata per quanti sono gli anni utili (di servizi resi con iscrizione all'ENPAS e/o riscattati), computando come anno intero la frazione (finale) di anno superiore a sei mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

Requisiti

La prestazione spetta al personale che cessa dal servizio per qualunque causa con almeno un anno di iscrizione all'ENPAS.

La reiscrizione al Fondo per un biennio comporta:

1. la riliquidazione del precedente servizio sulla base dell'ultimo stipendio, salvo l'aggravio di interessi del 4,25% annuo sulla somma già corrisposta (che, con gli interessi, è detratta dalla prestazione finale)

ovvero, qualora più favorevole all'interessato,

2. il supplemento della buonuscita limitatamente agli anni di reiscrizione al Fondo, compreso l'eventuale arrotondamento della frazione successiva all'anno, superiore a sei mesi ed un giorno, nonché eventuali riscatti di servizi o periodi di cui è stata chiesta la valorizzazione durante tale ultima reiscrizione.

Quando invece il nuovo servizio sia durato meno di due anni ma non meno di dodici mesi continuativi si provvede alla liquidazione di un supplemento di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva.

Come si ottiene la prestazione

La prestazione è liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dell'iscritto (senza domanda).

¹ ARAN – **quesito: risposta.** Comparto: Ministeri Area: Personale non dirigente - Istituto: Trattamento economico - Data: 05/02/2003

Quesito: P 5 - L'indennità di amministrazione va inserita tra le voci prese a base del calcolo della cosiddetta quota 'A' di pensione? - Risposta: In proposito occorre rappresentare che il CCNL non può intervenire circa il riconoscimento dell'indennità di amministrazione ai fini pensionistici, in quanto la materia previdenziale non è di competenza della contrattazione. Spetta, infatti, ad altre istituzioni pubbliche decidere sulla pensionabilità o meno "in quota A" di tale emolumento.

Questa Agenzia, pertanto, non può che confermare quanto già previsto nell'art. 17, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001. In particolare il comma 11 del suindicato articolo stabilisce che l'indennità di amministrazione è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente, mentre il comma 12 contiene la clausola – del tutto innovativa -, secondo la quale a decorrere dal 1° gennaio 2000, la stessa è considerata utile agli effetti dell'indennità di licenziamento o di buonuscita.

E' (forse...) il caso di precisare che – comunque – il diritto alla prestazione, qualora non liquidata, si prescrive nel termine di cinque anni dalla maturazione del diritto...!

L'Inpdap provvede alla corresponsione della somma maturata sulla scorta del prospetto di liquidazione e dello stato di servizio inviati, in copia autenticata, dall'amministrazione di appartenenza.

Tale documentazione, nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni), per collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, prevista da norme e da contratti di categoria, per decesso e per infermità deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla risoluzione del rapporto all'Inpdap che deve provvedere alla liquidazione della prestazione nei successivi tre mesi.

In tutti gli altri casi, il pagamento è rinviato di ulteriori 6 mesi, trascorsi i quali sono dovuti in via automatica gli interessi legali.

La somma spettante a titolo di indennità di buonuscita è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile a favore dell'interessato ed inviato al destinatario con lettera assicurata ovvero può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta dell'ex iscritto.

Riscatti di periodi non coperti

Gli iscritti al Fondo di previdenza ENPAS hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, la valutazione dei servizi statali civili e militari prestati, valutabili, riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dello Stato, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.

Servizi valutabili:

- ✓ i servizi statali prestati senza iscrizione al Fondo e quelli non statali purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio;
- ✓ corso di laurea e di specializzazione;
- ✓ dottorato di ricerca;
- ✓ borsista, assegnista, contrattista ed assistente universitario;
- ✓ abilitazione ed iscrizione ad albo professionale;
- ✓ servizi per i quali sia previsto *l'aumento del computo* (maggiorazione).

Condizioni

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, la cui misura è determinata, in relazione al periodo da riscattare, sulla base di coefficienti e dei seguenti elementi, riferiti alla data di presentazione della domanda:

- ✓ retribuzione annua imponibile ai fini del contributo;
- ✓ età del dipendente;
- ✓ età del collocamento a riposo per limiti di età o di servizio prevista per la qualifica o per il grado rivestito.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, in attività di servizio per il tramite dell'amministrazione/scuola di servizio/appartenenza, che ne cura l'istruttoria.

La domanda deve, inoltre, pervenire all'Inpdap entro sei mesi dalla data di presentazione. Entro 90 giorni l'INPDAP provvederà all'emissione della relativa delibera che sarà notificata all'interessato che dovrà nei 90 giorni successivi, esprimere accettazione o rinuncia.

Il silenzio è interpretato come assenso per l'inizio dei pagamenti rateali, la cui durata non può essere superiore a 180 mesi.

Notizie utili

Il diritto a tale prestazione si prescrive nel termine di cinque anni dall'insorgenza del diritto stesso.

Nell'eventualità che il riscatto non produca concreti effetti poiché l'interessato non ha maturato il diritto alla buonuscita, i contributi versati a tale titolo al Fondo non sono rimborsabili.

I riscatti contestuali acquisiti e non trattati, perché ininfluenti ai fini del computo degli anni valutabili in buonuscita, potranno essere considerati in caso di eventuale riliquidazione qualora risultassero utili al nuovo periodo di servizio, per esempio in caso di riassunzione.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI BUONUSCITA**Diritto**

Il diritto all'indennità di buonuscita si matura alla cessazione dal servizio, dopo almeno un anno, anche non continuativo, di iscrizione al fondo di previdenza ex ENPAS.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 267 della legge 662/96, al personale che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di Amministrazione senza soluzione di continuità e che dopo tali passaggi continui ad essere iscritto al fondo viene liquidata, all'atto della cessazione, un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro e di riassunzione presso altra potrà procedersi alla liquidazione della buonuscita solo a condizione che tra il primo e secondo servizio vi sia interruzione, oppure qualora non vi sia mantenimento di iscrizione al fondo in quanto il nuovo ente o amministrazione non preveda iscrizione all'INPDAP ai fini del TFS (sia gestione ex INPDAP che ex ENPAS).

Non può procedersi alla liquidazione del TFS in caso di trasferimento, mobilità – obbligatoria o volontaria – distacco o comando.

OPZIONE PER IL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I lavoratori iscritti all'Inpdap prima del 31 dicembre 2000 (con diritto all'indennità buonuscita), che intendono aderire ad un fondo di previdenza complementare, all'atto dell'adesione al fondo pensione (ESPERO...) optano – contestualmente (obbligatoriamente) - per il trattamento di fine rapporto.

L'indennità di buonuscita maturata alla data dell'opzione costituisce la prima quota accantonata cui si aggiungeranno le successive quote annuali di trattamento di fine rapporto non destinate al fondo pensione.

ANTICIPAZIONE DEL TFS

Non è prevista alcuna anticipazione del Trattamento di Fine Servizio ENPAS.

2 . TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO (TFR)**Disciplina del TFR**

Il TFR è disciplinato dalla legge 29-5-1982 n. 297 che ha modificato l'art. 2.120 e seguenti del codice civile, prevedendo che detto trattamento spetta al lavoratore in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Caratteristiche del T.F.R.

- ✓ E' salario differito senza caratteri previdenziali
- ✓ L'accantonamento è a totale carico del datore di lavoro (6,91% della retribuzione utile)
- ✓ L'accantonamento viene annualmente rivalutato
- ✓ Non ha alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro in quanto segue lo sviluppo di retribuzione

Retribuzione utile

L'art. 2120 del codice civile prevede che:

- ✓ la retribuzione utile è formata da tutte le somme compreso l'equivalente di retribuzioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei soli importi di carattere occasionale ed i rimborsi spese;
- ✓ i contratti collettivi possono escludere alcune voci ed in molti contratti sono esclusi straordinari, trasferte, indennità particolari, ecc.
- ✓ in caso di assenze per malattia o infortunio viene considerata la retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato.

L'art. 1, comma 6 del DPCM sul TFR rinvia all'art. 4 dell'accordo quadro che prevede le seguenti voci:

- ✓ intero stipendio tabellare;
- ✓ indennità integrativa speciale;
- ✓ retribuzione individuale di anzianità;
- ✓ la tredicesima mensilità;
- ✓ gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa (indennità fisse e ricorrenti);
- ✓ ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto garantendo, per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali;
- ✓ quota figurativa di incremento della retribuzione pari al soppresso contributo a carico del lavoratore.

Accantonamento annuale

Per ciascun anno di servizio si accantona contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini dello stesso TRF e, comunque, non superiore all'importo della retribuzione dovuta per anno divisa per 13,5.

Per i lavoratori privati l'accantonamento è pari al 7,41% (100/13,5) della retribuzione. Da tale quota va detratto lo 0,5% destinato al fondo di garanzia dell'INPS per un totale del 6,91%. Per i lavoratori pubblici, non è previsto l'accantonamento, tuttavia la quota di accantonamento va prevista al netto della ritenuta al fondo di garanzia: 6,91%.

Frazioni di anno

L'accantonamento è valutato per anno intero di servizio.

In caso di frazione di anno la quota è proporzionalmente ridotta in rapporto ai mesi di lavoro effettuati.

Ai fini della valutazione del mese intero, si considerano i mesi come da calendario e 15 giorni comportano l'arrotondamento per eccesso mentre, meno di 15 giorni, comportano l'arrotondamento per difetto.

Es:

- ✓ **periodo dal 16/6 al 15/7 = due mesi;**
- ✓ **periodo dal 17/6 al 14/7 = 0 mesi (non dà luogo ad alcun mese).**

Rivalutazione

Ogni quota accantonata è incrementata su base composta, al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito del 1,5% in misura fissa cui va aggiunto il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

E' esclusa dall'incremento la quota maturata nell'anno.

Alla fine di ogni anno si precede a rivalutare quanto accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente sommando, all'importo ottenuto, l'accantonamento dell'anno in corso. L'importo ottenuto rappresenta la quota accantonata che, l'anno successivo, sarà sottoposta alla nuova rivalutazione.

ANTICIPAZIONE TFR

La disciplina del TFR prevede la possibilità di chiedere una anticipazione del TFR con i seguenti criteri e requisiti:

- ✓ Il lavoratore ha facoltà di richiedere l'anticipazione se ha almeno 8 anni di anzianità di servizio (per coloro i quali, aderendo ad ESPERO, passano al regime del TFR non sono computabili gli anni di iscrizione / riscatto ENPAS).
- ✓ Può essere chiesta una anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui il dipendente avrebbe diritto in caso di cessazione .
- ✓ La richiesta deve essere motivata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle cosiddette strutture pubbliche o dall'acquisto della prima casa per sé o per i figli.
- ✓ Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste annualmente nei limiti del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero dei dipendenti (quindi i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non vi sono tenuti).
- ✓ Tali disposizioni non sono immediatamente applicabili al TFR a favore del pubblico impiego in quanto l'art. 8, comma 3 dell'accordo Sindacati/ARAN rinvia le condizioni per realizzare l'armonizzazione fra lavoratori pubblici e privati in tema di anticipazioni in sede di contrattazione di comparto.
- ✓ L'art. 7 della legge 8.3.2000 n. 53 prevede che TFR ed indennità equipollenti possono essere anticipati ai fini delle spese da sostenere per la fruizione dei congedi per maternità. Lo stesso articolo rimanda ad un successivo decreto la definizione delle modalità applicative per l'anticipazione del TFR e delle indennità equipollenti a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I.N.P.D.A.P. E PERSONALE INTERESSATO

E' affidata all'INPDAP la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende dello Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli enti locali e l'erogazione del TFR stesso.

CONTRIBUZIONE

Il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato come in precedenza: 9,60% della base contributiva per il personale dello Stato (6,10% della base contributiva per il personale degli enti locali).

Per i dipendenti ai quali si applica il TFR sia già in servizio alla data del 30.05.2000 che quello assunto successivamente, è abolito il contributo del 2,5% a carico del lavoratore e la relativa rivalsa da parte del datore di lavoro.

Tuttavia l'effetto di tale abolizione è sterilizzato e:

- ✓ la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo obbligatorio soppresso e, quindi, resta invariata la retribuzione netta;
- ✓ la soppressione del contributo non produce effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali;
- ✓ ai fini pensionistici, contrattuali e dell'applicazione delle norme sul TFR, la retribuzione lorda è incrementata figurativamente di una quota pari alla riduzione sopra indicata.

RISCATTI

L'applicazione del TFR non prevede l'istituto del riscatto.

Tuttavia possono essere riscattati, i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30.05.2000 e che non abbiano dato luogo ad altre forme di liquidazione. Il riscatto avverrà secondo le norme previgenti per l'indennità di buonuscita

PASSAGGIO DA UN ENTE ALL'ALTRO

In caso di passaggio da un ente ad un altro, entrambi con obbligo di iscrizione all'INPDAP, potrà procedersi alla liquidazione del TFR solo se tra il primo e il secondo servizio ci sia soluzione di continuità.

A tal fine gli enti dovranno allegare alla documentazione di rito necessaria alla liquidazione anche una dichiarazione nella quale l'iscritto attesti di non prestare più servizio presso altra pubblica amministrazione iscritta all'INPDAP ovvero che tra uno e altro servizio ci sia soluzione di continuità – interruzione per almeno un giorno di lavoro -.

DOMANDA ITER E TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFR

La domanda va presentata all'ente datore di lavoro alla cessazione del rapporto.

L'ente datore di lavoro dovrà presentare alla sede INPDAP il modello TFR1 la retribuzione utile ai fini del TFR percepite durante il servizio

La sede INPDAP provvederà alla liquidazione del TFR

Gli attuali termini di pagamento dell'indennità di buonuscita o dell'I.P.S. si applicano anche al TFR.

La cessazione dal servizio a tempo determinato è da considerarsi come cessazione per limiti di servizio.

Considerato che per la liquidazione del TFR necessita vi sia interruzione tra la cessazione e un eventuale nuovo rapporto di lavoro con obbligo di iscrizione, l'ente datore di lavoro dovrà allegare alla documentazione anche una dichiarazione nella quale l'iscritto attesti di non prestare più servizio presso altra pubblica amministrazione con iscrizione all'INPDAP, ovvero che tra uno e l'altro servizio vi sia una interruzione di almeno un giorno lavorativo.

A. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

A.1 - Periodi di lavoro prestati a tempo determinato sorti successivamente dal 31.05.2000

La prestazione è integralmente calcolata secondo le norme del TFR. Alla data della risoluzione del rapporto di lavoro l'Ente datore di lavoro dovrà comunicare alla sede INPDAP le retribuzioni utili ai fini del TFR percepite durante il servizio e l'INPDAP provvederà alla liquidazione.

A.2 - Periodi di lavoro prestati a tempo determinato in essere al 30-5-2000

A.2.1 – Con diritto a prestazione di fine servizio maturata al 30-5-2000

- Calcolo dell'indennità secondo la previgente normativa alla data del 30-5-2000, compresi, se dovuti, i benefici previsti dalla legge 336/70 rivalutata fino alla data di cessazione. La base retributiva da prendere a riferimento virtuale fa riferimento al 29-5-2000 e segue la previgente normativa (ultima retribuzione per buonuscita e retribuzione degli ultimi 12 mesi per IPS);
- Calcolo del TFR maturato dal 31-5-2000 alla data della cessazione.
- Somma delle due quote.

Alla data della risoluzione del rapporto di lavoro l'Ente datore di lavoro dovrà comunicare alla sede INPDAP i dati per il calcolo della buonuscita o dell'IPS e le retribuzioni utili ai fini del TFR percepite durante il servizio e l'INPDAP provvederà alla liquidazione.

A.2.2 – Senza diritto a prestazione di fine servizio maturata al 30-5-2000

Liquidazione del TFR per l'intero periodo.

Alla data della risoluzione del rapporto di lavoro l'Ente datore di lavoro dovrà comunicare alla sede INPDAP le retribuzioni utili ai fini del TFR percepite durante il servizio e l'INPDAP provvederà alla liquidazione.

B. - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

B.1 - Sorti successivamente al 30-5-2000

La prestazione è integralmente calcolata secondo le norme del TFR, a prescindere dall'adesione o meno al fondo pensionistico complementare. In caso di iscrizione al fondo l'intero accantonamento annuale del TFR deve essere utilizzato quale fonte di finanziamento del fondo pensione.

Alla data della risoluzione del rapporto di lavoro l'Ente datore di lavoro dovrà comunicare alla sede INPDAP le retribuzioni utili ai fini del TFR percepite durante il servizio e l'INPDAP provvederà alla liquidazione.

B.2 - In essere al 30.05.2000

Il personale potrà optare per il TFR mediante sottoscrizione del modulo di adesione ai Fondi contrattuali che si costituiranno nell'ambito di uno o più comparti sulla base delle indicazioni che scaturiranno in sede negoziale.

Per il personale che, successivamente al 30.05.2000 cessi da una gestione per transitare in un'altra, continuerà ad applicarsi la Legge n.523/54.

PRESCRIZIONE

Per il TFR valgono i termini di prescrizione attualmente vigenti: **5 anni**.

vedi:

1. *INPDAP – Circolare 12 marzo 2001, n. 11;*
2. *INPDAP – Nota Operativa n.6 del 14 aprile 2006;*
3. *INPDAP – Nota Operativa n. 21 del 12 luglio 2006.*